SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1961

(82ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE,

indi del Vice Presidente GIACOMETTI

INDICE

« Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (1236) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE (BERTONE) . . . *Pag.* 1304, 1307
RODA 1306
RUGGERI 1306
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 1306
VALMARANA, *relatore* 1304

« Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*D'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi, ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE (BERTONE) 1307, 1308,
PRESIDENTE (GIACOMETTI) 1311
DE LUCA, *relatore* 1307, 1308, 1310
FORTUNATI 1308, 1310, 1311
OLIVA 1311
PARRI 1311
PIOLA 1310, 1311
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 1309
SPAGNOLLI 1310, 1311

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mariotti è sostituito dal senatore Di Prisco.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Presidenza del Presidente BERTONE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (1236) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Lo stesso trattamento tributario è applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione del disegno di legge fu rinviata per acquisire ulteriori elementi di giudizio

VALMARANA, *relatore*. Onorevoli colleghi, non vi è dubbio che la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, inserita nel sistema della sicurezza sociale in forza di precise norme costituzionali (articoli 33 e 35 della Costituzione), rientri tra i compiti essenziali dello Stato, che ha ritenuto di delegarla ad un Ente specializzato, l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), di cui il legislatore, con la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, ha disposto la riorganizzazione giuridica e riconosciuta espliditamente la natura di ente di diritto pubblico.

L'E.N.P.I. ha il compito di « promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè l'igiene del lavoro »: persegue le proprie finalità svolgendo attività tecniche, igienico-sanitarie, di psicologia applicata al lavoro ed educativa. In particolare effettua, per delega del Ministero dei lavori pubblici, il collaudo e le verifiche degli ascensori e montacarichi, per delega del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le verifiche e i controlli per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti di cui allo articolo 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e cura l'orientamento professionale degli apprendisti ed allievi dei corsi di qualificazione; svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza tecnica aziendale; esegue visite mediche, preventive e periodiche, per l'accertamento ed il controllo della idoneità psicofisica dei lavoratori; provvede alla selezione ed all'orientamento professionale dei lavoratori, ed alle pratiche applicazioni della psicologia del lavoro; svolge attività educative, anche nel campo scolastico, per la formazione della coscienza della sicurezza

All'E.N.P.I., per una evidente lacuna della legge che ne ha disposto la riorganizzazione giuridica, non sono state concesse le agevolazioni tributarie accordate a tutti quegli enti che — come l'E.N.P.I. — assolvono sul piano nazionale compiti di carattere sociale, nell'interesse della collettività e specifico dei lavoratori. Esso, peraltro, allorquando si denominava « Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni » — istituito con il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176 — e si configurava Ente aderente alla Confederazione degli industriali, come tutti gli enti parasindacali, godeva di agevolazioni tributarie. Oggi, nonostante i suoi compiti siano assai più vasti, agli effetti fiscali l'E.N.P.I. viene considerato alla stregua di un ente economico, sebbene per la sua natura sia assimilabile agli istituti previdenziali

Di fronte alla vastità dei compiti che lo E.N.P.I. è chiamato ad assolvere, i mezzi a sua disposizione sono appena sufficienti per consentirgli lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Ente si avvale precipuamente

di un contributo annuo a carico dell'I.N.A.I.L. in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni dell'industria ed agricoltura: contributo che rappresenta in media il 65 per cento delle entrate effettive dell'Ente. Il 6 per cento delle entrate è costituito da una erogazione del Ministero del lavoro a titolo di rimborso spese per l'attività che l'E.N.P.I. svolge, sul piano nazionale, per conto dello stesso Dicastero, in materia di orientamento professionale degli apprendisti ed allievi dei corsi di qualificazione. Il restante 29 per cento è rappresentato dal corrispettivo di servizi a pagamento che, per la natura pubblicistica dell'Ente, sono erogati a puro rimborso spese, ed i relativi canoni sono fissati dagli organi di controllo stabiliti per legge. I servizi espletati, peraltro, nella quasi totalità sono istituzionali, e come tali effettuati gratuitamente.

Dall'analisi delle entrate dell'E.N.P.I. si rileva che esse, per la loro particolare natura, non dovrebbero essere soggette a gravami tributari per le seguenti brevi considerazioni. Mentre le entrate dell'Istituto assicuratore — cui è demandato il risarcimento per ridurre le conseguenze economiche dell'infortunio — ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, godono di larghe agevolazioni fiscali, la parte obbligatoriamente versata all'E.N.P.I., a termini di legge, decade da tali agevolazioni, pur essendo destinata alla prevenzione di quegli stessi infortuni. E ciò è ancora più sorprendente ove si consideri che l'I.N.A.I.L., quando gli era affidata la prevenzione degli infortuni in agricoltura, fruiva del regime tributario di favore anche per l'aliquota destinata a compiti prevenzionali. Tale attività viene ora svolta dall'E.N.P.I. con il contributo dell'I.N.A.I.L.: contributo che — esente da imposte e tasse quando era amministrato dallo stesso Istituto assicuratore — vi è ora assoggettato, nonostante abbia la medesima destinazione.

Per quanto concerne i collaudi, verifiche e controlli delegati all'E.N.P.I. dai Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, l'E.N.P.I. pratica tariffe di legge — le stesse cioè dell'Ispettorato del lavoro — che in effetti non superano il costo delle prestazioni erogate. Al riguardo si osserva che, mentre il corrispettivo percepito dall'E.N.P.I. per questi servizi è tassabile, l'identico corrispettivo perde tale natura quando viene percepito dall'Ispettorato del lavoro.

Queste brevi considerazioni convalidano la esigenza di estendere all'E.N.P.I. quelle agevolazioni tributarie di cui fruiscono già numerosi altri enti pubblici, molti dei quali — peraltro — perseguono finalità meno essenziali per la collettività di quanto non sia la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Oltre ai tre maggiori Istituti previdenziali — I.N.P.S., I.N.A.I.L. e I.N.A.M. — tutti gli altri Istituti ed Enti di diritto pubblico, che sul piano nazionale svolgono opera di previdenza ed assistenza, godono infatti di larghe esenzioni fiscali e taluni financo della equiparazione, totale o parziale, allo Stato per tutti gli atti necessari al raggiungimento dei propri fini istituzionali. Il legislatore, in materia, è largo di esenzioni e privilegi ogni qualvolta scompaia o si attenui il fine speculativo in una persona giuridica. Così godono di particolari privilegi, tra gli altri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, considerato un Ente pubblico economico, le Cooperative, che — pur nell'ambito della mutualità tra i soci — perseguono anche fini di lucro, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, ed altri Enti che rientrano nella categoria di quelli economici.

Risponde pertanto a quelle stesse esigenze che ne hanno determinato la riorganizzazione giuridica e il riconoscimento della natura di Ente di diritto pubblico accordare allo E.N.P.I. le agevolazioni tributarie concesse agli altri Istituti previdenziali, per gli atti necessari al raggiungimento dei propri compiti istituzionali. Continuare a sottoporre l'E.N.P.I. allo stesso trattamento fiscale delle società perseguenti scopi di lucro, significa sottrarre alla prevenzione degli infortuni — e quindi ai lavoratori — una parte non indifferente dei mezzi attribuiti per legge all'Ente per il perseguimento delle sue finalità, le quali richiedono una sempre più organica attività prevenzionale, necessariamente legata alla disponibilità di mezzi adeguati.

Per i motivi anzidetti è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale viene esteso all'E.N.P.I. il trattamento tributario di cui gode l'I.N.A.I.L., in materia sia di atti e contratti che di imposte dirette

Si confida pertanto che la Commissione, attesi gli scopi sociali dell'Ente e vagliate le ragioni di giustizia tributaria sopra richiamate, vorrà approvare il disegno di legge in esame, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

R O D A . Questo disegno di legge, che peraltro è di iniziativa governativa, potrebbe anche sembrare superfluo, oserei dire, da un punto di vista fiscale, per quanto riguarda la parificazione con l'I.N.A.I.L. Dire che non si tassino gli utili è una incongruenza in termini, perchè lo scopo di questi Istituti non è certo quello di accumulare utili; è semplicemente quello di gestire in pareggio, adeguare le entrate alle esigenze imprescindibili delle spese, ma non certo fare speculazioni. Quindi di utili, almeno in teoria, non ve ne dovrebbero mai essere. Trattandosi di coprire certe spese indispensabili, se le entrate, che nel nostro caso sono costituite dai sacrifici dei singoli assicurati, superano le spese, allora si debbono diminuire i premi. Utili tassabili comunque non ne dovrebbero mai sussistere.

D'altra parte è opportuno che la prevenzione degli infortuni sia esercitata da un Ente staccato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni. Invero sarebbe un cattivo servizio reso alla collettività se l'Ente per l'assicurazione degli infortuni esercitasse anche la gestione della prevenzione degli stessi, poichè, sul piano pratico, tutti sappiamo che l'I.N.A.I.L. adegua i premi complessivi ai rischi complessivi che ha. Ove si potesse prescindere da un punto di vista morale, quale interesse avrebbe mai l'I.N.A.I.L. a considerare la prevenzione infortuni con quella particolare attenzione e cura con le quali la può considerare un ente staccato dall'I.N.A.I.L.? Ho detto, ove si potesse prescindere da un obbligo però soltanto di carattere morale. Sul piano economico, l'Ente che paga gli infortuni poco stimolo economico ha a curarne anche la loro prevenzione. Tanto paga e tanto infatti incasserà attraverso un ritocco adeguato dei premi. È chiaro invece che solo un Ente staccato, autonomo ed indipendente può perseguire con completa efficienza e rispondenza agli scopi d'istituto un simile altissimo compito: quello della prevenzione degli infortuni, compito altamente civile e sociale, oltre al resto. Questa è la posizione che mi sono permesso di assumere per rispondere in partenza alle eventuali obiezioni, appunto per guadagnare tempo, e non per perderlo. E con ciò esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

R U G G E R I . Vorrei fare qualche osservazione. Per alcuni anni l'Istituto stesso è stato retto da un Commissario il quale lasciò degli utili di esercizio; utili per modo di dire perchè si trattava di somme non spese. Sta di fatto che da due anni l'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, del quale fanno parte rappresentanti dei datori di lavoro, del Governo, delle Amministrazioni dello Stato e anche delle organizzazioni dei lavoratori. E questo Consiglio di amministrazione intende spendere tutto quanto è stanziato in bilancio, anche alcuni residui degli esercizi precedenti, sui quali è giusto che non si debbano pagare le imposte, perchè si tratta di somme che naturalmente avrebbero dovuto essere elargite.

Di fronte a questa nuova situazione anche noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Ministro è... dolorosamente d'accordo, perchè si tratta di una proposta governativa. Sarebbe comunque contrario alle direttive generali di accordare delle esenzioni fiscali. Però riconosco esatta l'osservazione del senatore Roda. Effettivamente si tratta di un ente che lavora affiancato all'attività dello Stato; concordo anche con quanto ha detto il senatore Ruggeri, e cioè che l'Ente in questi due ultimi anni ha fatto veramente notevoli progressi, perchè mentre prima si limitava a fare dei bei manifesti, che però lasciavano il tempo che trovavano, adesso si è orientato verso mezzi più moderni: quindi applica la psicotecnica, cerca di studiare le

attitudini professionali, le attitudini a evitare i pericoli, eccetera, e contemporaneamente cerca di far introdurre nelle aziende quei provvedimenti che, proprio in relazione a questi studi, si manifestano necessari. Quindi direi che in questo momento le direttive dell'Ente meritano un particolare elogio; pertanto, sia pure derogando ad un principio generale, il Ministro è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdonà ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdonà ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore senatore De Luca di proseguire nella sua relazione, iniziata in altra seduta, riferendo anche sui chiarimenti che la Commissione gli ha allora richiesti.

D E L U C A , *relatore*. Noi abbiamo già iniziato la discussione sul disegno di legge al nostro esame, discussione che venne poi sospesa — per decisione della Commissione — in attesa di conoscere anche il pensiero del Governo sulla possibilità di presentare un testo di provvedimento più organico relativo a tutti i territori del centro-nord, in base ad una richiesta che il Ministro per la Cassa del Mezzogiorno e per le zone depresse, onorevole Pastore, fece al nostro Presidente. Comunque la Commissione, pur non pronunciandosi in maniera del tutto completa ed esplicita, manifestò tuttavia il parere che si potesse ugualmente procedere nella discussione del disegno di legge n. 1272, anche se poi il risultato di essa si dovesse inserire in un testo più organico e più completo.

Nella precedente riunione della Commissione in cui venne preso in esame l'odierno disegno di legge, mi vennero rivolte dagli onorevoli colleghi alcune domande: tra queste una formulata dal senatore Piola, il quale chiese di conoscere quali erano i Comuni che avrebbero beneficiato della disposizione contenuta nel testo del disegno di legge in esame, che, secondo quanto ha stabilito la Camera dei deputati, considera Comuni montani quelli aventi una popolazione fino a ventimila abitanti.

Dissi allora che i Comuni che avrebbero usufruito dei nuovi benefici erano 52: poichè adesso mi sono procurato l'elenco dei Comuni stessi, se la Commissione non ha nulla in contrario, procederei alla lettura dell'elenco dei Comuni medesimi, precisando che le circoscrizioni dei Comuni montani che noi prendiamo in considerazione sono quelle censuarie, non quelle amministrative, circoscrizioni censuarie che possono anche comprendere una parte della circoscrizione amministrativa di altro Comune.

Ed ecco l'elenco in parola: nella provincia di *Novara*, i Comuni di Domodossola ed Omegna; nella provincia di *Vercelli*: Borgosesia; in quella di *Bergamo*: Albino; in quella di *Brescia*: Lumezzano; *Como*: Erba; *Sondrio*: Sondrio; *Varese*: Luino e Voldomino; *Bolzano*: Bressanone; *Trento*: Arco, Pèrgine Valsugana e Riva; *Treviso*: Valdobbiadene; *Trieste*: Muggia; *Udine*: Cremona del Friuli e Tarcento; *Genova*: Sestri Levante; *Imperia*: Ventimiglia: *Savona*: Cairo Montenotte e Varazze; *Forlì*: Bagno di Romagna; *Modena*: Pavullo nel Frignano; *Parma*: Borgo Val di Taro; *Arezzo*: Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Sepolcro; *Firenze*: Barberino di Mugello, Firenzuola, Greve e Reggello; *Grosseto*: Massa Marittima, Monte Argentario e Roccastrada; *Lucca*: Bagni di Lucca, Barga, Massarosa e Seravezza; *Massa Carrara*: Aulla, Fivizzano, Pontremoli; *Pisa*: Volterra; *Pistoia*: San Marcello

Pistoiese; *Siena*: Montalcino, Montepulciano e S. Gimignano; *Perugia*: Gualdo Tadino e Umbertide; *Terni*: Amelia; *Ancona*: Arcevia e Sassoferrato; *Pesaro-Urbino*: Cagli.

P R E S I D E N T E . Non ve ne sono in Piemonte?

D E L U C A , *relatore*. Certamente ve ne saranno dei Comuni montani, ma essi non avranno popolazioni comprese tra i 10 e i 20 mila abitanti.

Ho letto infatti l'elenco dei Comuni montani con popolazione compresa tra i 10 e i 20 mila abitanti, perchè l'articolo unico, che è oggetto dell'esame della nostra Commissione e che è stato approvato dalla Camera dei deputati, reca una modifica ai due ultimi commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 — la quale contiene disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, « Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » — modifica che consiste in questo: sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal terzo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 635, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, situati in comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Ormai la Commissione è edotta dei Comuni che sarebbero compresi nella sfera di applicazione degli ultimi due commi del citato articolo 8 se la Commissione stessa approvasse la modifica a tale articolo prevista dal disegno di legge al suo esame. La legge per la montagna, che noi abbiamo richiamato, nell'articolo 1 definisce che cosa si intenda per Comuni montani: sono cioè quei Comuni che hanno il loro territorio sopra i 600 metri di altitudine e che hanno un reddito imponibile medio per ettaro non superiore a 2.400 lire...

F O R T U N A T I . ... non superiore alle 2.200 lire ...

D E L U C A , *relatore*. ...Nell'articolo 1 della legge sulla montagna è scritto lire 2.400. Ora l'articolo 14 della stessa legge si occupa dei comprensori di bonifica montana, intendendo per comprensori di bonifica montana quei territori che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, hanno bisogno di opere speciali per una proficua sistemazione produttiva. I Comuni inclusi in questi comprensori godono, a norma dell'articolo 14, delle stesse facilitazioni concesse ai Comuni montani, definiti tali dall'articolo 1 della legge per la montagna.

Ora sorge il quesito: le esenzioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge che noi stiamo modificando, sono godute anche dai comuni inclusi nei comprensori di bonifica montana? A mio modo di vedere, sembra di sì. Però i giuristi affermano che la legge per la montagna ha stabilito certe facilitazioni e riconosciuto certi vantaggi per i comprensori della bonifica montana, ma quando i comuni inclusi in tali comprensori sono di natura diversa, bisogna dirlo espressamente. Ora, io ritengo che sia equo applicare anche a questi comuni l'esenzione dei tributi, perchè essendo compresi nei comprensori della bonifica montana e godendo di tutti gli altri diritti, è logico che usufruiscano anche di quello di natura fiscale relativo agli impianti industriali. Avanzerei, pertanto, la proposta alla Commissione di emendare il testo in esame anche in questo senso.

Ci sono, poi, dei Comuni che non ricadono necessariamente nei comprensori di bonifica montana, ma che sono interclusi tra i comuni montani, in quanto circondati da Comuni montani, senza averne le caratteristiche di altitudine e di reddito per essere classificati Comuni montani. Penserei che anche questi Comuni possano godere di questi benefici, dell'esenzione fiscale relativamente agli impianti industriali, altrimenti si creerebbe un'isola, un'oasi — che peraltro non sarebbe di privilegio, come la parola significa —, in certo modo si creerebbe una situazione di svantaggio per quei Comuni che hanno soltanto la... disgrazia di essere circondati da Comuni più beneficiati.

Esiste poi un altro problema, che la Commissione dovrebbe benevolmente esaminare, quello relativo alla ricostruzione, all'amplia-

mento e alla trasformazione delle aziende industriali: l'articolo 8 della citata legge numero 635 parla soltanto delle piccole imprese industriali che si costituiscono nei Comuni montani. Ma è ben noto che tutta la legislazione intesa a stimolare l'industrializzazione del Mezzogiorno e del Centro-nord considera non soltanto le nuove attività industriali ma anche gli ampliamenti, le ricostruzioni e le trasformazioni. Sarei pertanto anche del parere di precisare questo in maniera esplicita e di adottare un testo che ripeta sostanzialmente quanto con altre leggi è stato stabilito in materia e cito a questo proposito la legge Colombo del 1959, che parlava appunto proprio di impianti industriali che si costruiscono o che si ricostruiscono, si ampliano e si trasformano, eccetera.

Infine, un'altra cosa che la Commissione dovrebbe stabilire è la data di decorrenza di questi benefici. Non so quando questa legge vedrà il suo compimento: se noi l'approvassimo così come è stata approvata dalla Camera dei deputati, allora non ci sarebbe da discutere; se viceversa introduciamo delle modifiche, non si può sapere quando la Camera dei deputati la potrà riprendere in esame e quindi approvarla.

Sarebbe tuttavia bene, per lo scopo e le finalità che la legge si propone, e cioè quelli di stimolare le attività produttive industriali e artigiane da costituirsi nei comuni montani, sarebbe bene, dicevo, fissare una data, che a mio parere potrebbe essere, per esempio, il 1° gennaio 1961.

Quanto sopra ho sentito il dovere di dire a chiarimento e complemento di quello che noi abbiamo detto nella precedente seduta, rimanendo a disposizione della Commissione in ordine alla discussione che ne scaturirà

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vorrei chiarire con alcuni dati di fatto l'origine del complesso di proposte la cui risultante è il presente disegno di legge

La situazione che si è verificata in Italia dopo l'approvazione della legge 29 luglio 1957, n. 635, è stata la seguente: si era aperta la strada al riconoscimento di zone depresse ai Comuni non montani. Praticamente, tolto il Mezzogiorno dove la zona depressa è di diritto, e tolti i Comuni montani dove la zona depressa è pure di diritto, il 75 per cento degli altri Comuni — piuttosto di più che di meno — hanno ottenuto la dichiarazione di zona depressa; perchè l'interpretazione, secondo me errata, che è stata data a quella legge è la seguente: ove il comune era soltanto agricolo, era considerato zona depressa. Ciò ha fatto sì che la legge ha avuto una applicazione molto più ampia di quella che il legislatore prevedeva.

Successivamente sono stati adottati criteri più severi e sono stati dati molti più pareri contrari che favorevoli. Naturalmente ne è sorta una specie di reazione, prima dal punto di vista della giustizia equitativa, perchè ormai molti Comuni avevano beneficiato della concessione, e un po' anche perchè, naturalmente, era invalso il concetto che un Comune agricolo dovesse essere di necessità zona depressa.

In relazione a questa situazione, i Comuni montani hanno domandato invece alcune particolari preferenze per loro, come quella di ammettere la possibilità che vi siano dichiarate esenti dai tributi sul reddito le industrie alberghiere e che sia portato da cento a cinquecento il numero massimo di operai ammesso, ai fini dell'esenzione, per le industrie.

Quale è stata, però, la reale conseguenza della legge 29 luglio 1957, n. 635? Che sono stati praticamente dichiarati depressi molti Comuni che erano assai vicini ai centri industriali. Poichè dei centri industriali, come ad esempio Gallarate e Busto Arsizio, si trovano presso centri agricoli che hanno chiesto la dichiarazione di zona depressa, in questi casi si è trovato modo di spostare l'industria dal centro industriale al vicino centro agricolo, che naturalmente faceva parte del suo complesso economico. In montagna accad invece che le aziende industriali non nascono, date le enormi difficoltà. Le uniche possibilità che si sono avute sono state quelle della bassa collina, dove il montanaro scende, ma è facile che si fermi, nella sua migrazione interna; prima di diventare disoccupato cittadino, viene reclutato dalle industrie del fondo valle; ciò che in parte av-

viene nei paesi più grossi (ecco perchè si parla di Comuni dai 10.000 ai 20.000 abitanti), e in parte in quei paesi che sono entro il comprensorio di bonifica montana, ma non sono montani. Perchè evidentemente la industria non va ad arrampicarsi in un centro montano, per difficoltà di spese di trasporto, di specializzazione, eccetera; ma invece abbastanza facilmente va a stabilirsi in quei paesi che sono sì nella zona di economia montana, ma sono abbastanza comodi quanto a vie di comunicazione.

Ecco perchè sono nate queste proposte: in parte come reazione alle restrizioni messe in atto dal Ministero e in parte proprio per venire incontro a quel fenomeno naturale di « spopolamento » della montagna, fenomeno che continua a verificarsi; ma almeno ci si può attaccare a questa speranza di poter far sorgere qualche industria pedemontana, ma che sia nelle zone dei comprensori di bonifica montana. Ecco perchè in Parlamento sono sorte diverse iniziative del genere che si sono poi concretate in questo disegno di legge che propone il riconoscimento, ai comuni montani con popolazione fino a 20.000 abitanti, del diritto ad essere considerati località economicamente depresse, e in quell'accenno fatto dal senatore De Luca riguardante l'inclusione nelle zone beneficiarie di queste norme dei comuni non montani inclusi in comprensori di bonifica montana; un terzo elemento, già contenuto nel disegno di legge, è quello dell'aumento del personale delle piccole industrie, che impiegano normalmente non più di cento operai, fino a cinquecento operai. Il relatore De Luca propone inoltre di estendere le esenzioni agli ampliamenti e trasformazioni di impianti. E a tal riguardo va osservato che, naturalmente, le esenzioni andrebbero applicate soltanto al maggior reddito derivante dagli ampliamenti o ricostruzioni.

Sarei comunque del parere che tutte queste proposte andassero attentamente esaminate dalla Commissione, magari elaborando un testo emendato del disegno di legge in base alle risultanze della discussione. A tal fine la discussione stessa potrebbe essere sospesa e rinviata ad altra seduta, per consentire al relatore, o eventualmente a un comitato ristretto, la preparazione di un nuovo testo sul quale la Commissione possa discutere e deliberare.

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

F O R T U N A T I . In connessione con questo disegno di legge, ma in realtà con riferimento a un problema di carattere generale, faccio osservare che noi abbiamo tutta una legislazione che fa riferimento sistematico al numero degli abitanti dei comuni o delle provincie. Ora è assurdo che, in una società moderna, si continui, come noi ora facciamo, a fare riferimento agli abitanti censiti nel 1951. Bisogna che questa situazione sia regolata una volta per sempre; e poichè esiste la possibilità, da parte degli organi ufficiali, di dare conto, anno per anno od ogni biennio, della consistenza della popolazione, in ogni caso bisogna affrontare questo problema.

D'altro canto vorrei che la presidenza della Commissione ricordasse al Governo che siamo nel 1961, che l'ultimo censimento è stato fatto nel 1951, che qui non si sa niente, ma vi sono già in corso atti preparatori, e più che preparatori, addirittura di censimento agricolo. È mai possibile che, a un certo momento, da un anno a questa parte, tutti sappiano queste cose di cui noi non sappiamo niente? Bisogna che di questo, una volta per sempre, la Commissione finanze e tesoro se ne occupi.

D E L U C A , *relatore*. C'è stato un accantonamento del censimento agricolo.

P I O L A . Io penso che il rinvio della discussione non giovi a risolvere il problema.

S P A G N O L L I . Con il rinvio non si risolve nulla, e, d'altra parte, a un dato momento questo rinvio dovrebbe avere termine, perchè su questo disegno di legge c'è un'enorme aspettativa in varie zone. Ora, ci posso-

no essere varie opinioni, però ad un certo momento occorre definire la questione.

P A R R I . Si potrebbero pregare alcuni colleghi di esaminare a fondo la materia.

O L I V A Ritengo che sia prematuro designare una sottocommissione, perchè prima dobbiamo tutti poter esprimere il nostro parere sulle questioni in discussione. Ad ogni modo non credo possibile che una dichiarazione di zona depressa debba sussistere in perpetuo. Se durante l'applicazione di queste norme un Comune viene a trovarsi in condizioni non più depresse perchè ha avuto in qualche modo un'affluenza di ricchezze, è bene dare un po' il turno ad altri Comuni.

F O R T U N A T I . Non vorrei che questa serie di provvedimenti desse luogo in realtà a una partita di giro, nel senso che noi assistessimo a fenomeni piuttosto strani, per cui le stesse industrie passassero da un luogo all'altro, il che non darebbe luogo a nessuno sviluppo economico reale. Allora quei provvedimenti intesi a dar luogo a uno sviluppo economico in realtà non significherebbero altro che localizzazioni territoriali di queste attività economiche.

È mai possibile che la Montecatini, per esempio, per il semplice fatto che va a impiantarsi in un paese piuttosto che in un altro, abbia diritto a particolari facilitazioni? Questi provvedimenti dovrebbero centrare, in ogni caso, effettivamente nuove iniziative e tener conto della personalità di colui che prende l'iniziativa, altrimenti non vedo che senso abbiano

S P A G N O L L I Qui bisogna vedere la finalità dell'industrializzazione; da questo punto di vista il soggetto ha meno importanza

F O R T U N A T I . Però, da questo punto di vista si creano delle situazioni paradossali perchè non si fa altro che stabilire vantaggi a favore di coloro che hanno raggiunto un certo benessere economico

P I O L A Se non si riesamina tutta la situazione si rischia di creare delle industrie in aggiunta a quelle ora citate

S P A G N O L L I . Non ci sarebbe allora da far altro che attendere che il Governo presenti il provvedimento annunciato dal ministro Pastore; però non so quando esso sarà varato

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno, se non vi sono altre osservazioni, rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari